



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DEL TAVOLIERE

Comuni Associati: Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Zapponeta, Canosa di Puglia

(mail/pec: <http://cucdeltavoliere.traspare.com> - cucdeltavoliere@pec.it)

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA RISTRETTA - FASE DI PREQUALIFICA

PROCEDURA DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RILIEVO, INDAGINE, RELAZIONE GEOLOGICA ED ARCHEOLOGICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI RELATIVE ALL’INTERVENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DENOMINATO “C.Ur.A - CORRIDOIO ECOLOGICO URBANO ARCHEOLOGICO”.

CIG: 7977872C3B – CUP: I22I18000070002

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con Legge 18 giugno 2019, n. 55 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

PREMESSE

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento delle attività di rilievo, indagine, relazione geologica ed archeologica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato “**C.Ur.A - corridoio ecologico urbano archeologico**” nell’ambito del *POR PUGLIA 2014-2020*.

La presente procedura è stata indetta dalla CUC del Tavoliere (di seguito, “**CUC**” o “**Centrale di Committenza**”), in qualità di Centrale Unica di Committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Comune di Canosa di Puglia (di seguito “**Ente Aderente**” o “**Stazione Appaltante**”), ai sensi degli articoli 38 co. 1 e 37 co. 4, del Codice dei Contratti, giusta adesione alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, avvenuta con Delibera di Giunta n. 43/2018 tra il Comune di Canosa di Puglia e la CUC del Tavoliere.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “**Piattaforma Telematica**”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://cucdeltavoliere.traspare.com> (di seguito, “**Portale**”).



Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Manuale Operativo", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, 145 e ss. e 157, co. 1 del Codice dei Contratti.

Il Disciplinare tiene conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera A.N.AC. n. 138 del 21 febbraio 2018, (di seguito, "Linee Guida"), nonché dell'emanazione del Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa A.N.AC. con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Documento Programmatico di Intervento (di seguito, "DPI"), prevarrà quanto previsto nel presente documento.

ARTICOLO 1 PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it>), sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4 del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare la Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. **Si precisa che per la sola pubblicazione del bando in GURI sono state impegnati euro 2.617,33.**



ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la CUC si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la CUC si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ARTICOLO 3 RIFERIMENTI DELLA CUC, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI, ACCESSO AGLI ATTI

La presente procedura è indetta dalla CUC del Tavoliere, con sede c/o Comune di Cerignola Piazza della Repubblica 71042 – Cerignola (comune capofila).

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento della Centrale di Committenza (di seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è l'arch. Fabio LOVAGLIO, giusta Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 736 del 26 giugno 2019.

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP sono indicati nel Bando. Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all'area "**CHIARIMENTI**" della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della PEC.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area "**CHIARIMENTI**" della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, "**Codice dell'Amministrazione Digitale**" o "**CAD**"), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, "**Codice Privacy**") al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "**GDPR**"), nonché alla normativa italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina



comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. *log* di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in basso a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali *log* di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nell'apposita sezione del "manuale operativo", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

E' altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.



Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, **a pena di esclusione**, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si raccomanda di nominare i *file* da caricare sulla Piattaforma Telematica adottando le denominazioni ivi presenti nel Disciplinare, al fine di rendere immediatamente riconoscibili i documenti presentati.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. ".zip") è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare il *supporto tecnico* (tel. +39 0885 410 362), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o consultare il "*Manuale Operativo*" disponibile all'interno della Piattaforma Telematica.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://cucdeltavoliere.traspare.com>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home-page del Portale medesimo.

ATTENZIONE, AI FINI DELL'INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA RISTRETTA, AI SOLI CONCORRENTI PREQUALIFICATI E' NECESSARIO SELEZIONARE, IN SEDE DI REGISTRAZIONE AL PORTALE, LA CATEGORIA "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA".

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC fornito un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – nome utente e *password* - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione dell'area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di monitorarne l'avanzamento. Resta infatti a carico dell'operatore l'onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.



Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria candidatura, dovranno:

- **accedere alla gara telematica;**
- **presentare la propria candidatura allegando l'intera documentazione richiesta dal presente disciplinare in un'unica cartella zippata.**

Si fa presente che:

- I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), ovvero di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- II. in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da soggetti riuniti o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g), ovvero di cui all'articolo 46, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, l'operatore economico indicato come mandatario/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di professionisti (di seguito, "**R.T.**"), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "**G.E.I.E.**").

N.B.: Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

ARTICOLO 6 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi: *affidamento delle attività di rilievo, indagine, relazione geologica ed archeologica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione relative all'intervento per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A - corridoio ecologico urbano archeologico"*.

L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del Progetto Esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, avvalendosi



della facoltà di omettere i primi due livelli di progettazione (articolo 23 co. 4 del Codice dei Contratti), in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, ed al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, ovvero tutti gli elaborati ad essi relativi, pertinenti con la tipologia dell'intervento e che non siano nelle disponibilità del Comune di Canosa di Puglia.

L'affidatario dovrà garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio fisso presso il cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne e festive. La DL dovrà produrre un report fotografico delle lavorazioni e inviarlo con cadenza quindicinale al RUP.

La suindicata disciplina contenuta nel D.P.R. n. 207/2010, trova applicazione in virtù del rimando operato dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 28, co. 2, del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e dall'articolo 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il progettista incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione esecutiva, come meglio dettagliato nel documento preliminare alla progettazione (DPI) e relativi allegati.

L'oggetto dell'appalto comprende la progettazione necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori, ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la realizzazione, sulla base dei dati disponibili, del modello necessario a dimensionare e giustificare le soluzioni progettuali proposte.

Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DPI, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

L'affidatario **dovrà dichiarare di accettare**, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'attività progettuale svolta in precedenza.

In funzione dei contenuti di cui alla citata documentazione progettuale redatta dal Comune di Canosa di Puglia, -che presenta approfondimenti utili alla corretta esecuzione dell'incarico, definisce l'inquadramento complessivo dell'intervento e le tipologie di opere previste, definisce le aree impegnate-, ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti, si prevede l'omissione del primo e secondo livello di progettazione.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della natura delle opere oggetto delle prestazioni. Si tratta di una prestazione progettuale da svolgere necessariamente secondo indirizzi unitari e condivisi, proprio in ragione della specificità del sito e delle caratteristiche ambientali ed archeologiche costituenti lo stesso. Le stesse considerazioni motivano anche la mancata suddivisione in lotti della prestazione afferente la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L'importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è pari a € 852.600,00

La progettazione, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili ai seguenti ID., identificati secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai



sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicata nella Tabella n. 1 *infra* riportata:

Tabella n. 1 - Identificazione ID. opere Tabella Z D.M. 17 giugno 2016

| DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID. OPERE | CATEGORIA | VALORE DELL'OPERA (€) PER ID. OPERE | PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELLA PROGETTAZIONE (%) | GRADO DI COMPLESSITÀ |
|--|-------------|-----------|-------------------------------------|--|----------------------|
| Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite | E.19 | Edilizia | € 852.600 | 100 % | 1,20 |
| <i>L'importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è pari a € 852.600,00</i> | | | | | |

Con esclusivo riferimento alle sole categorie “**edilizia**” e “**struttura**” si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera, pertanto nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla categoria E.19 - EDILIZIA, è qualificata come principale.

Ai fini di un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserito l’intervento, l’appaltatore è tenuto a predisporre - preliminarmente alla progettazione esecutiva - uno specifico “**Piano preliminare di Indagini**”, che dovrà essere corredato:

- da una relazione descrittiva nella quale si giustifica la scelta tipologica delle indagini;
- da un elenco e/o lista delle indagini previste con indicati i relativi costi stimati.

Il Piano delle indagini potrà subire eventuali modificazioni su richiesta della stazione appaltante. Si precisa che le indagini che si dovessero rendere necessarie a seguito della stesura del piano citato da parte dell’operatore incaricato del presente affidamento, così come concordate con il RUP, potranno essere oggetto di un successivo affidamento da parte della Stazione Appaltante, e trovano copertura economica nel quadro economico all’uopo rimodulato.

L’esecuzione di tali indagini preliminari sarà, pertanto, contenuta entro il tetto massimo di corrispettivo stimato non superiore a € 3.300,00.

Gli esiti delle indagini di cui al citato Piano preliminare delle Indagini non potranno essere oggetto di riserva né di contestazione; indagini ulteriori rispetto a quelle individuate nel suddetto Piano, che fossero ritenute dal Progettista necessarie allo sviluppo della progettazione, saranno a carico dello stesso non potendo pretendere alcun che a tale titolo dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento della necessità di assicurare l’uniformità, l’integrazione e la continuità dei diversi processi progettuali e della conseguente opportunità di esprimere un equilibrio



storico ed urbanistico nonché di un linguaggio contemporaneo di qualità, compatibile con le speciali caratteristiche archeologiche ed ambientali presenti nell'insediamento urbano.

Il luogo di esecuzione dell'attività di progettazione sarà la sede dell'operatore economico.

ARTICOLO 7 IMPORTO

L'importo dell'appalto è pari ad **€ 177.020,76 (Euro centosettantasettemilaventi/76)**, oltre oneri di legge se dovuti, ripartito come nella Tabella n. 2 che segue:

Tabella n. 2 – Prospetto complessivo dei corrispettivi previsti

| n. | Oggetto | Importo | Ribassabilità |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| A | Progetto Esecutivo comprensivo del corrispettivo per il geologo | € 102.347,86 | Ribassabile |
| B | Direzione lavori, misura, contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e certificato di regolare esecuzione | € 74.672,90 | Ribassabile |
| Totale (A + B) | | € 177.020,76 | |

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € 177.020,76 (Euro centosettantasettemilaventi/76), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 8 del Codice dei Contratti, i compensi relativi alla progettazione sono stati calcolati, invece, con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto all'allegato al DIP.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara (seconda fase), sono da ritenere fissi ed invariabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 *bis*, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, **non sussiste l'obbligo** di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

ARTICOLO 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 59, co. 5-bis, del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a **"corpo"** e sarà concluso in modalità elettronica.



ARTICOLO 9 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quantificati in complessivi **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di inizio dell'attività** professionale, ovvero il termine inferiore, eventualmente offerto dall'operatore economico in sede di gara, al netto delle interruzioni previste per l'esecuzione di eventuali ulteriori indagini disposte dalla Stazione Appaltante sulla base del Piano delle Indagini presentato dall'Operatore Economico, l'ottenimento delle necessarie approvazioni e/o atti di assenso comunque denominati e per le attività di verifica (per il solo periodo di istruttoria della documentazione da parte dell'Ufficio di Verifica) del progetto e/o delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal R.U.P. in funzione delle prescrizioni degli Enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

Si precisa che la decorrenza dei suddetti termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, potrà essere interrotto per l'eventuale periodo necessario alla Stazione Appaltante per l'affidamento a soggetto idoneamente qualificato e la materiale esecuzione delle indagini contenute nel citato Piano delle indagini nonché per l'acquisizione dei relativi risultati cui seguirà la trasmissione degli stessi al Progettista. L'inosservanza dei menzionati termini potrà determinare l'applicazione delle penali. Con particolare riferimento alle attività di verifica si specifica che queste dovranno comunque essere concluse nell'arco temporale di 20 giorni naturali e consecutivi complessivi, dovendo pertanto l'operatore economico garantire il giusto supporto alle eventuali integrazioni che si rendessero necessarie e richieste dall'Ufficio Tecnico di Verifica. L'eventuale "*non conformità*" derivante a seguito delle attività di verifica, in fase finale, che non dovesse essere sanata nell'arco temporale di 10 giorni da parte dell'Operatore Economico, potrà dar seguito anche alla risoluzione contrattuale in danno all'Operatore Economico a seguito di contestazione formale da parte della stazione appaltante comunicata a mezzo pec.

Le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione termineranno alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista nello Schema di contratto.

ARTICOLO 10 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'intervento finalizzato alla tutela e alla valorizzazione di aree di attrazione naturale per la realizzazione di Infrastrutture verdi "C.Ur.A - corridoio ecologico urbano archeologico", sito a Canosa di Puglia, è stato inserito nel Piano Triennale delle opere Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 dell'11 aprile 2019 ed è finanziato per un importo di **1.300.000 euro dal POR Puglia 2014-2020**. Nel Bilancio di previsione 2019 di Questo Ente è previsto un apposito capitolo in entrata n. 829 ed uno di spesa n. 2039.

La Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 40 del 28.02.2019, ha disposto obbligazione giuridica



con debitore certo quale Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanze con esigibilità 2019 e 2020. La Causale dell'obbligazione è: *“POR PUGLIA 2014-2020 – Asse Vi – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – Avviso Pubblico n. 1) Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, indetto con D.D. n. 145/25 del 31 Gennaio 2018. Progetto “C.Ur.A. - Corridoio Ecologico Urbano Archeologico” del Comune di Canosa di Puglia.”*

ARTICOLO 11 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, nei termini che seguono:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli



operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

I R.T. (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, **specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.**

Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, a pena di esclusione, la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni contrattuali in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.



In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti, l'aggiudicatario del servizio oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263, **I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, INOLTRE, DEVONO PREVEDERE LA PRESENZA DI ALMENO UN GIOVANE PROFESSIONISTA, LAUREATO ABILITATO DA MENO DI CINQUE ANNI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista

NON SARÀ AMMESSA LA MODIFICA SOGGETTIVA DEL R.T. INTERVENUTA DOPO LA FASE DI PRE-QUALIFICA ED IN VISTA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

ARTICOLO 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 12.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 12.3;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 12.4.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello *sub* Allegato n. 2 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la CUC può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.



In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la CUC richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

La CUC può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la CUC ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

12.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona fisica;
- iii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

12.2 Requisiti di idoneità professionale



Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, **indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta**, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Più specificamente, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- (1) della progettazione delle opere edili, strutturali ed impiantistiche;
- (2) del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- (3) della redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica;
- (4) della redazione della relazione della archeologica ;
- (5) della redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151;
- (6) della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95 in possesso dell'abilitazione prevista dalla citata Legge.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione vengono richiesti i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Per il professionista antincendio viene richiesta l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006.



Per il professionista Archeologo viene richiesto il possesso dei titoli previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che lo svolgimento delle su elencate prestazioni specialistiche per la cui esecuzione sono necessari i requisiti di idoneità professionale sopraelencati non può essere subappaltato e, pertanto, il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla procedura e il soggetto incaricato di svolgere tali prestazioni può configurarsi esclusivamente quale:

- rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- R.T. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.);
- rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

In particolare, il geologo e l'archeologo che redigono le relazioni specialistiche, oltre ai requisiti di iscrizione al relativo albo professionale ove previsti, sono tenuti a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un R.T.;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

A tal fine l'operatore economico, in fase di presentazione di manifestazione di interesse deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti nell'apposito DGUE e mantenere i requisiti per l'intera procedura.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà caricare, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, sulla Piattaforma Telematica, la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici).

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.



Le unità minime stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto **sono sei** e sono riportate nella Tabella n. 03, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

Tabella n. 3

| PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | |
|-----------------------------------|--|
| n° | FIGURA RICHIESTA |
| 1 | Architetto responsabile per la categoria "E.19 – Edilizia" e della integrazione delle prestazioni specialistiche |
| 1 | Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.L.gs. 81/2008) |
| 1 | Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio |
| 1 | Progettista della relazione sui requisiti acustici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017 abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n.447/95) |
| 1 | Archeologo |
| 1 | Geologo |

Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità minime, in termine di figure professionali, stimate per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nella precedente tabella.

Si specifica che le unità minime come sopra individuate dovranno essere altresì sufficienti a garantire la corretta esecuzione dell'intervento, tenuto conto della possibilità di incardinare nelle medesime figura anche le attività di Direzione Lavori, Ispettore operativo ed Ispettore di cantiere.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico **deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

L'operatore economico dovrà fornire nel DGUE il nominativo dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Ai sensi dell'articolo 101, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti, il professionista indicato quale Direttore dei Lavori dovrà essere in possesso dei requisiti e svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga la funzione di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, tale funzione dovrà essere svolta dal direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti.

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.



12.3 *Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale*

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà aver svolto:

- i. **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando, **due servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, , relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale **non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, **calcolato con riguardo alla classe e categoria**, e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nella Tabella che segue:

Tabella n. 4

| Categoria | Grado di complessità | Importo lavori (in €) | Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 143/2013 | Requisito minimo richiesto (in €) |
|-------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| E.19 | 1,20 | 852.600 | I/d | 341.040,00 |

Si precisa che:

1. il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
2. in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
3. conformemente alle Linee Guida n. 1, per la categoria E19, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per ID opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
4. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - del 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione**, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ovvero con assunzione diretta, da parte del giovane professionista, dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell'attività di progettazione di opere pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. Ai



sensi dell'articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

A **pena di esclusione**, i consorzi di progettazione che intendano indicare una consorziata esecutrice, la stessa consorziata esecutrice eventualmente designata per l'esecuzione del servizio deve possedere in proprio la qualificazione.

La comprova dei requisiti relativi ai cd. "servizi di punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti .

L'operatore economico dovrà caricare, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, sulla Piattaforma Telematica:

1. **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare: nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:
 - la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
2. **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'operatore economico dovrà presentare:
 - copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti nel quale siano indicate le categorie o la classe di progettazione e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - copia delle fatture relative ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso,



in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012) nel quale siano indicate le categorie e classe di progettazione;

- copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
- attestazione di soggetti pubblici di approvazione del progetto medesimo;

L'operatore economico, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, dovrà caricare tale documentazione sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema AVCPASS.

12.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto e di accettare l'informativa contenuta nel "manuale operativo" disponibile sul sito della CUC del Tavoliere e sulla Piattaforma Telematica ;
- 3) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile sul sito della CUC, resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 4) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla CUC e/o dalla Stazione Appaltante;
- 5) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 6) di essere in grado di fornire, su richiesta della CUC e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 7) ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. d), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- 8) di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'attività progettuale svolta in precedenza;
- 9) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la CUC si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
- 10) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://cucdeltavoliere.traspare.com>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività



- oggetto dell'appalto resa disponibile dalla CUC, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura;
- 12) di autorizzare la CUC e la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;
 - 13) di autorizzare la CUC a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
 - 14) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 15) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
 - 16) di accettare le condizioni contrattuali e gli impegni come infra definito nel disciplinare di gara, nel DPI e negli ulteriori allegati progettuali.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 633/1972 e di comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi a fornire alla CUC i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei contratti;

Con riferimento al concordato, per gli operatori economici:

- ***che hanno depositato la domanda di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:***

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti;



- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267..

• **già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:**

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

12.5 Requisiti di partecipazione dei R.T. e dei consorzi stabili.

12.5.1 Requisiti di ordine generale e le ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 12.1 dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 12.4 dovranno essere rese:

- in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

12.5.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, ciascun componente del R.T. o del consorzio stabile dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del R.T. o del consorzio, svolgerà la prestazione di progettazione, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

A pena di esclusione, il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun soggetto avente natura societaria.

A pena di esclusione, ciascun soggetto qualificabile come società professionisti dovrà possedere altresì i requisiti di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 6 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.



A pena di esclusione, ciascun soggetto qualificabile come società di ingegneria dovrà possedere i requisiti di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 6 del citato D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

A pena di esclusione, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno possedere altresì i requisiti di cui al combinato disposto degli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

I R.T. dovranno prevedere la presenza, **quale progettista, di almeno un giovane professionista**, in possesso di laurea e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, così come disposto dall'articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE, in base alla rispettiva tipologia.

Per i consorzi stabili si applica l'articolo 47, co. 2-*bis*, del Codice dei Contratti.

12.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

12.5.3.1 Indicazioni per i R.T.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, il requisito di cui all'**articolo 12.3, lettera i)**, deve essere posseduto cumulativamente dal R.T.. In ogni caso, la mandataria deve possedere, **a pena di esclusione**, il predetto requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante e, comunque, possedere il requisito in termini di importo in misura maggioritaria con riferimento alla categoria E.19.

In ogni caso la mandataria, **a pena di esclusione**, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante



12.5.3.2 Indicazioni per i consorzi stabili

Per i consorzi stabili si applica l'articolo 47, co. 2-*bis*, del Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 12.2 dovranno essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 1 del citato decreto.

Altresì, il requisito di cui all'articolo 12.2.1 lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

ARTICOLO 13 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, NON è ammesso.

ARTICOLO 14 POLIZZA PROFESSIONALE

Solo agli operatori che saranno destinatari della lettera d'invito (seconda fase) sarà altresì richiesto quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale per un massimale di:

€ 1.000.000,00

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, della suddetta polizza di responsabilità civile professionale.

La polizza professionale dovrà prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza dovrà altresì coprire i rischi derivanti anche da errori od omissioni discendenti dagli elaborati progettuali facenti parte del progetto e oggetto di approvazione da parte dell'affidatario, che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.



La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della polizza determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della CUC e/o della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ARTICOLO 15 POLIZZA RC

Solo agli operatori che saranno destinatari della lettera d'invito (seconda fase) sarà altresì richiesto quanto segue.

L'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Comune o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'eventuale esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e per di ogni attività di campo, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a: **€ 500.000,00.**

ARTICOLO 16 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Solo agli operatori che saranno destinatari della lettera d'invito (seconda fase) sarà altresì richiesto quanto segue.

Nella successiva fase della procedura, ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, **esclusivamente per gli operatori selezionati e destinatari della lettera d'invito**, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) dell'importo**



dei servizi relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la somma di seguito indicata:

€ 1.445,00

La garanzia sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all'Allegato B – Schede tecniche”.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

- a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T. o G.E.I.E., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti;

- b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l'effetto dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.



Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà:

- a) essere intestata al Comune di Canosa di Puglia ;
- b) avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.;
- d) in caso di consorzi stabili, essere rilasciata in favore del consorzio;
- e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Canosa di Puglia, valida fino al certificato di verifica di conformità.



Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche con le modalità previste dalla citata normativa.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che** siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 17 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'intero importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Canosa di Puglia, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.



La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

Il soggetto incaricato della progettazione, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

ARTICOLO 18 SOPRALLUOGO

Il Sopralluogo non è previsto in questa fase.

Gli operatori selezionati ed invitati alla successiva fase della procedura saranno tenuti all'esecuzione del sopralluogo nelle modalità e nei termini previsti nella successiva lettera d'invito.

ARTICOLO 19 SUBAPPALTO – SUBAFFIDAMENTO – CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel DPI, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti nonché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31, co. 8, secondo periodo, del medesimo Codice dei Contratti, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.

In ogni caso, il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti.

In particolare, si precisa che, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche ed archeologiche.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:

- a) il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- b) all'atto dell'offerta abbia indicato il servizio, o parte di esso, che intende subappaltare.

Si precisa che l'operatore economico non può indicare, quali subappaltatori, soggetti che concorrono alla presente procedura.



ARTICOLO 20 CONTRIBUTO ALL'ANAC

Il Contributo ANAC non è previsto in questa fase.

L'operatore economico, invitato alla successiva fase, dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento in fase di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 21 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA – FASE DI PREQUALIFICA –

La domanda di partecipazione è composta dalla Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 21.1;

La presentazione della domanda mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura. Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

E' responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte .

La presentazione della domanda mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione della medesima da parte della CUC, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.



Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione della domanda.

21.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà seguire le indicazioni contenute nel "**Manuale Operativo**".

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione, inserendola in **UN'UNICA** cartella compressa e contenete:

a. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il DGUE, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,** come meglio di seguito specificato;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) ed un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti; si precisa che alla mandataria dovrà essere attribuita una quota di esecuzione, calcolata sull'importo totale dell'appalto, maggiore rispetto a quella attribuita a ciascuna mandante, in ossequio all'articolo 83, co. 8, del Codice dei Contratti;



- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T. o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti; si precisa che alla mandataria dovrà essere attribuita una quota di esecuzione, calcolata sull'importo totale dell'appalto, maggiore rispetto a quella attribuita a ciascuna mandante, in ossequio all'articolo 83, co. 8, del Codice dei Contratti;
- ii. indicare la mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (ivi compresi procuratori generali e institori);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
 - d. direttore tecnico;



- e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società pari o superiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusei nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire al RUP ogni opportuna valutazione.

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972,



n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (PUNTO 6 DEL MODELLO F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara (cig: 7977872C3B) con l’indicazione del riferimento al DGUE).

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la CUC sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.

c. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., o G.E.I.E. costituiti.

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

d. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea,



dichiarate conformi all'originale *ex* articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

e. Procure.

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

f. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T., costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.;
- iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

g. File partecipazione/composizione

L'operatore economico dovrà compilare ed allegare, all'interno della Documentazione amministrativa il file (*sub* Allegato n. 5) al presente Disciplinare in merito alla forma di partecipazione e relativa composizione, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

h. SEZIONE TECNICA

L'operatore economico dovrà compilare ed allegare le relazioni richieste al successivo **art. 21.2 "SEZIONE TECNICA – PROCEDURA DI SELEZIONE"**



I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 5

| ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA' DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
|----|--|---|--|
| A | DGUE | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE | ALLEGARE |
| | | CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE | |
| | | R.T., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE | |
| | | AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE | |
| B | ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE | | ALLEGARE |
| C | MANDATO O ATTO COSTITUTIVO | IN ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN COMPONENTE DEL R.T. E CORREDATO DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA | ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. COSTITUITO |
| D | ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA | COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL RELATIVO VERBALE DI ASSEMBLEA, DICHIARATE CONFORMI ALL'ORIGINALE EX ARTICOLI 38 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, SOTTOSCRITTE DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO | ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETT. f) DELL'ART. 46, CO.1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE |
| E | PROCURA | IN ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE HA CONFERITO LA PROCURA E CORREDATO DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA | ALLEGARE SE DEL CASO |



| ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA' DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
|----|--|---|-----------------------------------|
| | | oppure IN COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO, OSSIA UNA SCANSIONE, DELLA PROCURA, FORMATA IN ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE RILASCIATA DA UN NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE A CIÒ AUTORIZZATO ED ASSEVERATA SECONDO LE REGOLE DEL CAD | |
| F | PASSOE | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI R.T., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. AVVALIMENTO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO | ALLEGARE |
| G | FILE PARTECIPAZIONE/COMPOSIZIONE | | ALLEGARE |
| H | SEZIONE TECNICA – PROCEDURA DI SELEZIONE (art. 21.2): <i>1-Relazione A-PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA;</i> <i>2-Relazione B-CARATTERISTICHE METODOLOGICHE.</i> | FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE | ALLEGARE |

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

21.2 SEZIONE TECNICA – PROCEDURA DI SELEZIONE

A pena di esclusione, tutta la Documentazione di seguito richiesta dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
- i. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante della mandataria **nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante**
- ii. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.



21.2.1 – Documentazione relativa alla sezione tecnica per la selezione degli Operatori Economici da invitare

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la presentazione tecnica, ossia i documenti, indicati nel successivo elenco, afferenti alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità dell'operatore su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 22, utili alla selezione degli operatori a cui inviare la successiva Lettera di Invito, ovvero:

1-Relazione A-PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA;

2-Relazione B-CARATTERISTICHE METODOLOGICHE.

Si riporta nella tabella seguente, per ogni relazione, il dettaglio dei relativi contenuti:

Tabella n. 6

| Relazione | Sub-criterio | Descrizione | Pagine (max) | Limiti editoriali |
|-----------|--------------|--|---|-------------------------------------|
| A | A.1 | Capacità di coordinare ed integrare le varie prestazioni specialistiche | CV dell'Operatore Economico | - |
| | A.2 | Conoscenza dei luoghi attraverso studi scientifici e/o concorsi e/o progettazioni svolti a Canosa di Puglia o in analoghi contesti caratterizzati da emergenze archeologiche e cavità | | |
| B | B.1 | Capacità di rispondere agli obiettivi prestazionali dell'intervento, attraverso strategie di progetto interscalari che rispondano a requisiti urbanistici, paesaggistici, sociali e di qualità architettonica. | Relazione per un massimo di n. 6 facciate A4 oltre un massimo di 6 tavole grafiche rappresentative della propria professionalità e da cui si desuma la rispondenza delle attività già compiute dal professionista in formato A3 | carattere Arial 10, interlinea 1,5. |
| | B.2 | Capacità di saper innovare i luoghi storici ed il tessuto urbano consolidato della città, attraverso una reinterpretazione progettuale ed identitaria delle aree interessate. | | |
| | B.3 | Capacità di saper coordinare l'intervento dalla fase di progettazione a quella di esecuzione dell'opera, con particolare riferimento ai progetti di recupero urbano. | | |

Tutti gli elaborati di cui alla precedente Tabella n. 6 dovranno:

- essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della cartella ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non sarà preso in considerazione dal RUP e/o dal Seggio di Gara ai fini della selezione degli Operatori Economici da invitare.



La documentazione Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 7

| DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA' DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| RELAZIONE A | FIRMATO DIGITALMENTE | ALLEGARE |
| RELAZIONE B | FIRMATO DIGITALMENTE | ALLEGARE |

ARTICOLO 22
PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:
VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli Operatori Economici da invitare saranno individuati, sulla base dei criteri e sub-criteri elencati alla tabella n.8, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione/qualificazione descritti ai precedenti articoli .

Tabella n. 8

| Relazione | Sub-criterio | Descrizione | PUNTEGGI max (Wi) |
|-----------|--------------|--|-------------------|
| A | A.1 | Capacità di coordinare ed integrare le varie prestazioni specialistiche | 10 |
| | A.2 | Conoscenza dei luoghi attraverso studi scientifici e/o concorsi e/o progettazioni svolti a Canosa di Puglia o in analoghi contesti caratterizzati da emergenze archeologiche e cavità | 15 |
| B | B.1 | Capacità di rispondere agli obiettivi prestazionali dell'intervento, attraverso strategie di progetto interscalari che rispondano a requisiti urbanistici, paesaggistici, sociali e di qualità architettonica. | 25 |
| | B.2 | Capacità di saper innovare i luoghi storici ed il tessuto urbano consolidato della città, attraverso una reinterpretazione progettuale ed identitaria delle aree interessate. | 25 |
| | B.3 | Capacità di saper coordinare l'intervento dalla fase di progettazione a quella di esecuzione dell'opera, con particolare riferimento ai progetti di recupero urbano. | 25 |

In particolare:

RELAZIONE A. PROFESSIONALITÀ - max 25 punti (Wi)

L'adeguatezza dell'operatore economico da invitare sarà desunta dal proprio CV e dai CV dei componenti del raggruppamento accompagnata da una breve relazione di presentazione, in cui vengano messi in risalto gli interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, così suddivisi:

SUB-CRITERIO A.1: *Capacità di coordinare ed integrare le varie prestazioni specialistiche. (max 10 punti)*

I punteggi maggiori saranno attribuiti alle offerte che avranno ad oggetto servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, simili in termini di ID opera, classe e categoria, contenuti progettuali, tipologia ed estensione delle opere oggetto del servizio da affidare.

In particolare saranno valutate positivamente le elaborazioni dalle quali è possibile evincere maggiore



affinità in termini di:

- grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi rispetto alle opere oggetto dell'affidamento;
- servizi di progettazione aventi ad oggetto interventi su aree urbane e peri-urbane, senza l'interruzione prolungate delle attività commerciali presenti e /o di pubblici servizi;
- servizi che consentano di conseguire ottimizzazioni del costo globale di manutenzione e di gestione dell'opera, con particolare riferimento al ciclo di vita dell'opera;
- capacità di coordinare diverse figure professionali.

SUB-CRITERIO A.2: *Conoscenza dei luoghi attraverso studi scientifici e/o concorsi e/o progettazioni svolti a Canosa di Puglia o in analoghi contesti caratterizzati da emergenze archeologiche e cavità. (max 15 punti)*

Verrà assegnato un punteggio maggiore alle pregresse attività relative a studi scientifici, concorsi e progettazioni svolta in contesti analoghi a quelli di Canosa di Puglia caratterizzati da emergenze archeologiche e cavità.

RELAZIONE B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE - max 75 punti (Wi)

L'adeguatezza dell'operatore economico da invitare sarà desunta dalla relazione di massimo 6 facciate in A4, oltre un massimo di 6 tavole grafiche (intese come singole facciate in formato A3) rappresentative delle proprie capacità espresse in precedenti servizi, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, così suddivisi:

SUB-CRITERIO B.1: *Capacità di rispondere agli obiettivi prestazionali dell'intervento, attraverso strategie di progetto interscalari che rispondano a requisiti urbanistici, paesaggistici, sociali e di qualità architettonica. (max 25 punti).*

SUB-CRITERIO B.2: *Capacità di saper innovare i luoghi storici ed il tessuto urbano consolidato della città, attraverso una reinterpretazione progettuale ed identitaria delle aree interessate. (max 25 punti).*

SUB-CRITERIO B.3: *Capacità di saper coordinare l'intervento dalla fase di progettazione a quella di esecuzione dell'opera, con particolare riferimento ai progetti di recupero urbano. (max 25 punti).*

I punteggi maggiori saranno attribuiti alle relazioni corredate da tavole grafiche, in cui siano illustrati precedenti interventi ritenuti significativi dallo stesso operatore e dalle quali si desumano le capacità espresse ai precitati sub-criteri B.1, B.2 e B.3.

In entrambe le relazioni ed allegati il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperti da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'operatore da invitare sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$



dove:

$C_{(a)}$ = punteggio totale attribuito all'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito i ;

$V_{(a)i}$ = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i

Σ_n = sommatoria

Si precisa che i coefficienti $V_{(a)i}$ sono di **natura qualitativa** (offerte tecniche - requisiti da a.1 a b.3) e come tali soggettive del giudizio insindacabile del RUP e/o del Seggio di gara individuato.

A) Per quanto riguarda i coefficienti $V_{(a)i}$ di **natura qualitativa (offerte tecniche)**, tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, verrà attribuito il seguente punteggio:

- a. il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- b. il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- c. il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- d. il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- e. il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- f. il coefficiente 0,81 a 0,99 corrisponde a ottimo
- g. il coefficiente 1 corrisponde a eccellente.

Una volta attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio e sub-criterio (A.1 – A.2 – B.1 – B.2 – B.3).

I primi sei operatori così individuati, se sussistono in tale numero operatori ritenuti idonei, saranno invitati alla successiva fase attraverso lettera d'invito.

ARTICOLO 23 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**CHIARIMENTI**". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "**CHIARIMENTI**".



Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screen-shot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui all'articolo 5 che precede. In caso di R.T., tali comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato al momento di registrazione dall'operatore economico indicato quale capogruppo.

Si precisa che l'operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel bando solo ed esclusivamente nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.

ARTICOLO 24 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà della CUC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la CUC ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 25 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della domanda di partecipazione (manifestazione d'interesse) e della documentazione richiesta da parte degli operatori economici, dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://cucdeltavoliere.traspare.com>.

ARTICOLO 26 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E INVIO DELLE LETTERE DI INVITO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, nella persona del RUP, il quale si costituisce in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare .

Ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE e dei documenti richiesti all'interno della sezione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma.

La CUC assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere, **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la CUC ne richiede comunque la regolarizzazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La CUC, vista la complessità che connota il servizio legato ad una multidisciplinarietà ed una sensibilità particolare verso i beni culturali, **selezionerà fino ad un massimo di 6 operatori economici (se**



sussistano operatori candidati in possesso delle capacità richieste) a cui inviare le lettere di invito a presentare offerta.

LE MODALITÀ ED I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, SARANNO ULTERIORMENTE SPECIFICATI NELLE LETTERE DI INVITO CHE SARANNO TRASMESSE AI CONCORRENTI PREQUALIFICATI.

ARTICOLO 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Sito e Riferimenti" della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Sito e Riferimenti" della Piattaforma Telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://cucdeltavoliere.traspare.com>:

- ALLEGATO 1.** Documento Programmatico d'Intervento (D.P.I.) e relativi allegati;
- ALLEGATO 2.** Schema di contratto;
- ALLEGATO 3.** Documento di Gara unico Europeo (DGUE);
- ALLEGATO 4.** File Partecipazione composizione;
- ALLEGATO 5.** Manuale operativo;
- ALLEGATO 6.** Bando di Gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Fabio LOVAGLIO

Documento sottoscritto con firma digitale da Fabio LOVAGLIO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.